

**DELIBERAZIONE 17 LUGLIO 2014**  
**347/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA  
DISPONIBILITÀ DI EDIPOWER S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 luglio 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, ARG/elt 66/11 (deliberazione ARG/elt 66/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 242/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 242/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 577/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 577/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2014, 90/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 90/2014/R/eel);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 17 giugno 2014, n. 3051 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato n. 3051/2014);

- la comunicazione di Edipower S.p.a. (di seguito: Edipower), datata 2 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 31760 del 2 dicembre 2011 – (di seguito: prima comunicazione Edipower);
- la comunicazione di Edipower, datata 27 giugno 2013 – protocollo Autorità n. 23555 dell'1 luglio 2013 – (di seguito: seconda comunicazione Edipower);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), datata 18 ottobre 2013 – protocollo Autorità n. 33969 del 22 ottobre 2013 – (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, datata 9 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 39560 del 12 dicembre 2013 – (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG), datata 3 luglio 2014 – protocollo Autorità n. 18556 del 3 luglio 2014 – (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di Terna, datata 9 luglio 2014 – protocollo Autorità n. 19116 del 9 luglio 2014 – (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di Edipower, datata 9 luglio 2014 – protocollo Autorità n. 19412 dell'11 luglio 2014 – (di seguito: terza comunicazione Edipower).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento, che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi, hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- gli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV di Edipower sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, delle deliberazioni ARG/elt 247/10 e ARG/elt 208/11;
- con la deliberazione 242/2013/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da Edipower ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2012 per gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Edipower, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2012, in relazione agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV; e che con la terza comunicazione, Edipower ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEG;

- l'istanza di reintegrazione, avanzata da Edipower, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 577/2013/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la prima comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da Edipower nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nelle istanze di reintegrazione dagli utenti interessati e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la seconda e la terza comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità, rispettivamente, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti e gli importi dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui alla deliberazione 48/04, come integrata dalla deliberazione 90/2014;
- la sentenza del Consiglio di Stato 3051/2014 ha annullato in parte le disposizioni in materia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (di seguito: ulteriore corrispettivo), di cui alla deliberazione 48/04; e che, tuttavia, in base a quanto segnalato da Terna con la terza comunicazione omonima, gli importi dell'ulteriore corrispettivo attinenti agli impianti San Filippo del Mela non subiscono modifiche per effetto della menzionata sentenza;
- dall'istanza di reintegrazione, di cui alla seconda e alla terza comunicazione Edipower, emerge che:
  - la richiesta di reintegrazione di spese generali direttamente attribuite agli impianti San Filippo del Mela (di seguito: spese generali dirette) è pari a un importo complessivo significativamente superiore sia alla stima indicata nell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2012, di cui alla prima comunicazione Edipower, sia al corrispondente importo già oggetto di reintegrazione con riferimento all'anno 2011;

- il valore dei cespiti della centrale San Filippo del Mela è stato attribuito ai singoli impianti in base al criterio convenzionale *ex* comma 65.26, lettera b), basato sulla combinazione di dati sui programmi vincolati modificati e corretti e sulla potenza efficiente netta degli impianti medesimi.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da Edipower con la seconda e la terza comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna, all'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 577/2013/R/eel e alle spese generali dirette;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazioni del Corrispettivo:
  - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia, *ex* comma 65.4, lett. b);
  - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4, lett. b);
  - c) gli acconti del Corrispettivo *ex* comma 65.4, lett. e);
  - d) i ricavi figurativi per assenza di offerte (*ex* commi 65.3.1 e 65.4, lett. g);
  - e) i ricavi figurativi derivanti dall'applicazione dei criteri di valorizzazione delle offerte per quantità non indispensabili, *ex* comma 65.3;
  - f) la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3.2);
  - g) gli effetti delle disposizioni sui parametri tecnici tipici relativi agli impianti San Filippo del Mela di cui ai punti da 2 a 5 della deliberazione ARG/elt 66/11, valide anche per l'anno 2012 ai sensi della deliberazione 242/2013/R/eel;
  - h) i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - i) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- includere tra i ricavi riconosciuti gli acconti del Corrispettivo riconosciuti da Terna ai sensi della deliberazione 577/2013/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di Edipower non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
- in relazione alle spese generali dirette, ammettere a reintegrazione un importo inferiore a quello richiesto da Edipower e pari a quanto desumibile dall'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2012, di cui alla prima comunicazione Edipower, non risultando giustificata - alla luce degli elementi forniti dall'utente interessato - l'esigenza di superare detto valore per il normale esercizio degli impianti; e ripartire la sopra descritta riduzione tra gli impianti San Filippo del Mela in proporzione agli importi delle spese generali dirette indicati nell'istanza di reintegrazione;
- che, a decorrere dalla reintegrazione dei costi per l'anno 2013 e con riferimento al valore dei cespiti della centrale San Filippo del Mela, il criterio convenzionale di ribaltamento dei costi indiretti, di cui al comma 65.26, lettera b), - od ogni altro *driver* adottato da Edipower in alternativa al citato criterio, esercitando la facoltà *ex* comma 65.27 - sia applicato da Edipower limitatamente ai cespiti che non siano

direttamente riferibili a un singolo impianto della centrale; l'approccio appena descritto è funzionale a migliorare la rappresentazione dell'onerosità di ciascun impianto e, contestualmente, a evitare che siano attribuiti all'impianto San Filippo del Mela 150kV i costi di capitale relativi alle unità dell'impianto San Filippo del Mela 220kV che sono state disattivate alla fine dell'anno 2013

### **DELIBERA**

1. che Terna riconosca a Edipower, nei termini indicati in premessa e per gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, il Corrispettivo per l'anno 2012, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. che, a decorrere dalla reintegrazione dei costi per l'anno 2013 e con riferimento al valore dei cespiti della centrale San Filippo del Mela, il criterio convenzionale di ribaltamento dei costi indiretti, di cui al comma 65.26, lettera b), - od ogni altro criterio adottato da Edipower in alternativa a quello citato in precedenza, esercitando la facoltà *ex* comma 65.27 - sia applicato da Edipower soltanto per i cespiti che non siano direttamente riferibili a un singolo impianto della centrale;
3. che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 tempestivamente e, comunque, non oltre il giorno 31 agosto 2014;
4. che l'Allegato A sia trasmesso ad Edipower e a Terna per la finalità di cui al punto 3;
5. che la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sia pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

17 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*